

TAR VENETO, Sezione II - Sentenza 14/04/2003 n. 598
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.5

Va pronunciato l'annullamento degli atti di gara nel caso in cui la commissione esaminatrice abbia redatto un unico verbale nel quale si sia limitata a dichiarare la data di inizio e quella di conclusione dei lavori e a descrivere in modo generico le operazioni svolte. La verbalizzazione delle singole sedute, da parte della commissione esaminatrice, deve necessariamente tenere conto di tre circostanze e, segnatamente: a) l'articolazione e l'indicazione delle varie sedute (data, numero e orario); b) la regolare composizione dell'organo in ciascuna di esse; c) la sufficiente descrizione delle attività valutative compiute, e ciò in misura direttamente proporzionale all'ampiezza della discrezionalità tecnica disponibile, al fine di verificare il rispetto del principio secondo cui in materia di gare d'appalto gli elementi di valutazione aventi carattere automatico (offerta economica) devono essere esaminati dopo gli elementi comportanti valutazioni discrezionali (offerta tecnica) e il rispetto del principio di continuità delle gare di appalto, al fine di accertare il rispetto della par condicio delle ditte concorrenti.